



2020/2023(INI)

26.5.2020

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(2020/2023(INI))

Relatore per parere: François-Xavier Bellamy

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che i negoziati in corso saranno decisivi per il futuro degli Stati membri e del Regno Unito e che, in tale contesto, la pesca, la gestione delle risorse marine vive e la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini costituiscono aspetti essenziali; che il settore della pesca genera, direttamente e indirettamente, centinaia di migliaia di posti di lavoro, è fonte di sostentamento per molte zone e comunità costiere, che fronteggiano un calo demografico, contribuisce a fornire alimenti sani e sicuri a milioni di consumatori e promuove un solido modello ambientale;
 - B. considerando che la politica comune della pesca (PCP) consente, da circa 50 anni, di mantenere in tutti gli Stati membri interessati condizioni migliori per lo sviluppo della pesca e di gestire le risorse in maniera sostenibile; che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è pertanto necessario un accordo per garantire la vitalità economica del settore della pesca, il proseguimento delle attività di pesca esistenti, nonché la conservazione delle specie e la protezione e il ripristino della biodiversità;
 - C. considerando che il regolamento (UE) 2017/2403, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹ ha rappresentato un importante passo avanti per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità delle attività globali di pesca, che dovrebbe riflettersi nell'accordo futuro;
 - D. considerando che i legami storici, geografici ed ecosistemici esistenti tra l'UE e il Regno Unito creano una forte interdipendenza tra le parti in termini sia di attività di pesca e acquacoltura nei settori della trasformazione e del commercio di tali prodotti, sia di protezione degli ecosistemi marini condivisi; che il Regno Unito e l'UE condividono attualmente 97 stock soggetti ai totali ammissibili di catture (TAC); che, in tali prospettive, la mancanza di un accordo causerebbe un danno immediato e considerevole per tutte le parti coinvolte e, in ultima istanza, per i cittadini dell'UE e del Regno Unito, nonché per gli ecosistemi marini condivisi; che, inoltre, qualsiasi accordo dovrebbe mirare a scongiurare il rischio di scompensi economici per i pescatori dell'Unione e del Regno Unito impegnati nelle attività di pesca nelle acque del Regno Unito;
1. ribadisce che è impossibile concludere un accordo globale riguardante anche il commercio tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo di pesca completo, bilanciato e di lungo termine che mantenga la possibilità per le parti interessate di continuare ad accedere in condizioni ottimali alle acque, alle risorse e ai mercati, nonché di proseguire le attività di pesca esistenti;
 2. ribadisce che l'accordo di pesca deve essere direttamente collegato ai negoziati in corso su un partenariato economico, in particolare sul commercio, e pertanto non può essere disgiunto; sottolinea che la questione del libero accesso alle acque e ai porti non può essere dissociata dalla questione del libero scambio e dell'accesso dei prodotti ittici del

¹ GUL 347 del 28.12.2017, pag. 81.

Regno Unito al mercato dell'UE;

3. ricorda che sia i pesci che l'inquinamento non conoscono confini politici e continueranno a diffondersi in tutti i bacini marittimi; sottolinea che gli ecosistemi sono interconnessi;
4. ricorda che entrambe le parti potranno trarre massimi vantaggi tutelando gli ecosistemi condivisi e gestendone lo sfruttamento in maniera sostenibile, salvaguardando l'accesso reciproco alle acque e alle risorse, con l'obiettivo di difendere le attività di pesca esistenti, nonché definendo principi e norme comuni, uniformi, chiari e solidi che garantiscano il libero accesso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai mercati, senza provocare tensioni economiche o sociali dovute a una concorrenza squilibrata; insiste affinché nel futuro accordo sia inclusa una clausola di salvaguardia in base alla quale eventuali violazioni delle clausole sull'accesso reciproco alle acque e alle risorse comportano una sospensione delle tariffe preferenziali per le merci del Regno Unito nel mercato dell'UE;
5. sottolinea la necessità di includere nella proposta di progetto di accordo le percentuali di ripartizione attualmente applicate per gli stock da condividere tra le due parti di cui all'allegato FISH-2 (ripartizione delle possibilità di pesca), in conformità del vigente principio della stabilità relativa; sottolinea che il fatto di non aver indicato alcun valore per le percentuali degli stock da condividere tra le due parti potrebbe essere considerato una concessione iniziale al Regno Unito, il che ridurrebbe gli obiettivi dell'attuale mandato;
6. invita le parti a mantenere le quote di contingente esistenti e la ripartizione stabile e costante dei diritti di pesca; sottolinea l'importanza di una gestione a lungo termine delle risorse basata sul rispetto dei principi della PCP, quali il rendimento massimo sostenibile e le misure tecniche, nonché degli strumenti di gestione regionale, quali i piani pluriennali per il Mare del Nord e le acque occidentali e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che finora hanno contribuito a migliorare lo stato degli stock ittici a vantaggio delle flotte sia degli Stati membri che del Regno Unito;
7. ricorda che il Regno Unito ha partecipato alla preparazione e all'attuazione dei piani pluriennali per ciascun bacino marittimo, in particolare per il Mare del Nord e le acque occidentali; sottolinea che tali piani pluriennali sono stati redatti in considerazione degli Stati membri di allora, tra cui il Regno Unito, e che gli obiettivi fissati seguono le migliori conoscenze scientifiche disponibili e la politica comune della pesca (PCP);
8. ribadisce che la piena attuazione della PCP ha generato notevoli risultati positivi, sia in termini di aumento del numero degli stock sfruttati nell'ambito del rendimento massimo sostenibile, sia relativamente al contributo apportato dai piani pluriennali alla sostenibilità biologica ed economica, con benefici per le comunità di pescatori interessate;
9. sottolinea che l'accordo deve assicurare che le misure tecniche o le zone marine protette siano reciproche, non discriminatorie e proporzionate e che non costituiscano una modalità effettiva di escludere le navi dell'UE dalle acque del Regno Unito; evidenzia che, nel momento in cui sono istituite zone marine protette, tutte le parti interessate, tra cui i pescatori europei, sono coinvolte nella governance e nel monitoraggio di tali zone

conformemente alle raccomandazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura; insiste sul fatto che l'accordo non può comportare un abbassamento delle norme ambientali e sociali dell'UE;

10. esorta la Commissione a includere disposizioni in materia di prevenzione e contrasto delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle acque dell'UE e del Regno Unito;
11. insiste affinché i prodotti della pesca e dell'acquacoltura del Regno Unito che entrano nel mercato interno rispettino le stesse norme ambientali, sociali, sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, in modo da assicurare parità di condizioni tra i prodotti della pesca e dell'acquacoltura del Regno Unito e quelli dell'UE, nonché da garantire la tutela dei consumatori europei;
12. insiste sulla necessità di opportuni meccanismi di cooperazione e consultazione e di un approccio scientifico comune, unitamente alla garanzia del continuo contributo del Regno Unito alla raccolta dei dati e alla valutazione scientifica degli stock quali basi per le future decisioni in materia di gestione congiunta della pesca in tutti i bacini marittimi condivisi; esorta entrambe le parti a continuare a cooperare attivamente e lealmente in materia di controllo della pesca e di contrasto alla pesca INN;
13. prende atto dell'intenzione del Regno Unito di negoziare un accordo quadro separato sulla pesca con la Norvegia; ricorda che la Norvegia è parte dello Spazio economico europeo (SEE) e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), il che comporta diritti e obblighi concernenti il settore della pesca e i relativi prodotti per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso al mercato dell'UE;
14. sottolinea l'importanza di inserire nell'accordo un riferimento all'obbligo di cooperazione nell'ambito degli Stati costieri, secondo quanto previsto dal diritto internazionale, il che è essenziale per le misure di gestione della pesca e la sostenibilità degli stock condivisi;
15. ritiene che le disposizioni di qualsivoglia accordo di pesca debbano essere sorrette da meccanismi di risoluzione delle controversie e includere misure correttive nel quadro di una gestione generale della governance delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito;
16. ricorda gli sforzi profusi per concludere l'accordo sulla pesca entro il 1° luglio 2020; osserva con rammarico che la crisi del coronavirus, o pandemia di Covid-19, ha alterato il normale corso dei negoziati tra il Regno Unito e l'UE; invita pertanto le parti a mostrare flessibilità e a decidere quanto prima di prorogare il periodo di transizione a norma dell'articolo 132 dell'accordo di recesso onde garantire certezza al settore;
17. ritiene che, nel caso in cui sia concordata la proroga del periodo di transizione, sia opportuno estendere di conseguenza l'attuale ripartizione dei totali ammissibili di catture (TAC) e dei contingenti, al fine di garantire certezza giuridica al settore della pesca;
18. esorta, tuttavia, la Commissione e gli Stati membri a prepararsi a tutti gli scenari, sia alla proroga del periodo di transizione che all'assenza di accordo, e a elaborare le misure necessarie per sostenere il settore nonché i quadri normativi adeguati a qualunque

scenario;

19. invita, infine, le parti negoziali ad adoperarsi al massimo per concordare quanto prima le disposizioni sulla pesca di qualsiasi accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea, affinché siano disponibili in tempo per essere usate per determinare le possibilità di pesca per il primo anno successivo al periodo di transizione.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	25.5.2020
Esito della votazione finale	+: 24 -: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O'Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Chabaud, Gabriel Mato, Elżbieta Rafalska

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ECR	Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić
ID	Rosanna Conte, France Jamet
PPE	François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind
S&D	Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matic, Manuel Pizarro
Verts/ALE	Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

1	-
GUE/NGL	Anja Hazekamp

1	0
GUE/NGL	João Ferreira

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti